

Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Casa di Riposo dott. Carlo Fattori"

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21.12.2017, è indetta una procedura aperta di cui all'art. 140 del D.Lgs N. 50/2016, per l'affidamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali e generali degli anziani ospiti della struttura.

ART. 1- ENTE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla persona "casa di Riposo dott. Carlo Fattori".

ART. 2 – OGGETTO

Gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali e generali degli anziani ospiti della struttura, nei termini e con le modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto e relative specifiche tecniche.

ART. 3 - CIG n. 7352394B75

CPV 85311100-3 (servizi di assistenza sociale per anziani) **ricompreso tra i servizi dell'allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016 per i quali la soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750.000,00 Iva esclusa.**

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA: € 540.000,00= annui, (euro cinquecentoquarantamila/00), pari ad € 1.620.000,00= per il triennio, oltre IVA, di cui € 8.100,00= annui per oneri della sicurezza.

I costi della manodopera di cui all'art. 23 c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 sono determinati in complessivi € 477.309,00= annui, di cui € 80.000,00=, calcolati in forma aggregata e del tutto indicativa relativamente ai servizi alberghieri, di pulizia e di lavanderia, restando in capo all'offerente le specifiche modalità organizzative e gestionali di tali servizi e la quantificazione dei costi correlati.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in **anni 3 (tre)**, con possibilità di rinnovo/proroga, a giudizio insindacabile dell'Azienda, per un ulteriore biennio, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2 del capitolato d'appalto.

L'importo per l'eventuale ripetizione/proroga dell'affidamento per il periodo massimo di ulteriori due anni (2 anni), nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 1.080.000,00=. L'importo totale dell'appalto, riferito all'intero periodo comprensivo dell'eventuale ripetizione, è pari a presunti € 2.700.000,00=, al netto di IVA..

ART. 6 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di attribuzione del punteggio sono dettagliate all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.

Sarà ritenuta offerta più vantaggiosa quella che otterrà il punteggio più alto dalla somma dei punteggi ottenuti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.

ART. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli artt. 3, c. 1, lettera p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a - Requisiti di ordine generale:

- 1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b - Requisiti di ordine speciale:

Idoneità professionale:

- 1)- iscrizione alla Camera di Commercio o ad istituzioni equivalenti del paese di appartenenza, per attività che consentano l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura;
- 2) - per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale degli enti cooperativi (che sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi), di cui all'art. 15 del D. Lgs. 2.8.2002, n° 220 e all'art. 2 del D.M. 23.6.2004, nella Categoria Cooperative Sociali. Per le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla legge n° 381/91 con oggetto sociale comprendente la gestione di strutture per anziani. Sono ammesse anche le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all'Albo ex legge n° 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che non dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n° 381/91.
- 3) - idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007.

Capacità economico-finanziaria:

- 4) almeno una referenza bancaria attestante la solidità e la solvibilità dell'impresa;
- 5) aver realizzato nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 un fatturato globale d'impresa per un importo non inferiore alla media annua di € 1.000.000,00 (un milione), escluso oneri fiscali -, a garanzia della capacità economico-finanziaria ritenuta necessaria per l'espletamento dei servizi richiesti;

Capacità tecnico-professionale:

- 6) aver realizzato nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 la gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti in favore di soggetti pubblici e privati nelle Residenze per anziani, per un importo medio annuo non inferiore all'importo annuo posto a base di gara, indicando l'elenco dei committenti, il periodo e l'importo

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di cui ai precedenti punti 5) e 6) debbono essere posseduti come specificato nella deliberazione ANAC n. 229 del 12.07.2017.

I requisiti relativi al fatturato ed alla gestione di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 5) e 6) in ipotesi di raggruppamento temporaneo, dovranno essere posseduti almeno nella misura del 40% dalla mandataria ed almeno nella misura 20% da ogni singola mandante. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alla/alle mandante/i, a pena di non ammissione.

I requisiti di idoneità professionale e la referenza bancaria devono essere posseduti da tutte le

imprese facenti parte del raggruppamento.

- 7) possedere un'organizzazione aziendale adeguata e l'attrezzatura necessaria, per la realizzazione del progetto presentato e l'effettuazione dello stesso nei termini richiesti, garantendo che alla data di avvio dell'incarico il progetto presentato ed approvato in sede di gara sarà svolto da un numero sufficiente di addetti per garantire i servizi affidati anche nei casi in cui sia necessario provvedere a sostituzioni; descrizione delle attrezzature tecniche a disposizione;
- 8) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese sottoposte alla disciplina di cui alla L. 68/99;
- 9) essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
 - Certificazione sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001
 - Certificazione ISO 14001 – Gestione ambientale

Il requisito di cui al presente punto 9), dovrà essere posseduto: - nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, da ciascuna impresa partecipante. Nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società; - per gli altri consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, dal consorzio/società e dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione.

- 10) Sede operativa in Toscana con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dalla convenzione e dallo svolgimento dei servizi; in caso contrario le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio per tutta la durata del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi;
- 11) clausola sociale: impegno a ricollocare gli operatori alle dipendenze della cooperativa uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara e rimasti inoccupati, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa", ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio.
- 12) sopralluogo obbligatorio- E' previsto il sopralluogo nei luoghi dove devono eseguirsi i servizi, a pena di esclusione dalla gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione, ovvero anche singolarmente, quando abbiano partecipato alla gara in associazione.

E' fatto espresso divieto di cessione di contratto.

c) Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n°50/16.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di

regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e)) sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi. Le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale possono partecipare ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7 (all. 4). Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e lett. c) del d.lgs. 50/2016 qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora l'impresa abbia partecipato alla stessa gara in raggruppamento o consorzio. In tutti questi casi si procederà all'immediata esclusione dalla gara.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per

conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario.

Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

d) Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista all'articolo 6, la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

a) una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (All. 2 DGUE);

b) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara; (all. 3 impresa ausiliaria);

c) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui si verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del dlgs 50/2016.

E ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto dall'art. 89 comma 6.

Per quanto attiene l'avvalimento per le certificazioni di qualità si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 27 luglio 2017, n. 3710, ed alla delibera ANAC n. 120 del 10.02.2016.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

ART. 8) TERMINE E MODALITA' DI CONSEGNA DEL PLICO

Il plico contenente l'offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 febbraio 2018**, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo dott. Carlo Fattori", via delle Mura n. 43 - Bibbona (LI); è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) nell'orario di apertura degli uffici della casa di Riposo dr. Carlo Fattori, fermo restando il termine e l'ora indicati nel bando di gara. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposti sul plico dal protocollo dell'Azienda pubblica di servizi casa di riposo Dr. Carlo Fattori.

Il plico che deve essere idoneamente chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantire la chiusura ermetica, contenente le altre buste chiuse e sigillate: "Busta A) - Documentazione amministrativa", "Busta B) - Offerta qualitativa", "Busta C) Offerta economica", dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale - indirizzo - n° telefonico - fax - pec - del soggetto/i concorrente/i, nonché chiaramente apposta la seguente dicitura: "NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED ASSISTENZIALI".

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico entro il termine fissato e non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l'indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto.

8.1 Documentazione da presentare

8.1.1. - Documentazione amministrativa

Nella busta "A" - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di **esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti documenti:

1. **Domanda e dichiarazioni per la partecipazione**, redatta compilando l'apposito modello allegato alla presente lettera di invito (**allegato 1**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto dell'allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento

temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

2. **Dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il modello di formulario di DGUE allegato al presente disciplinare (**allegato 2**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto dell'allegato 2, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 7, del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nel formulario DGUE allegato. Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo;
 - b. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 7 del presente disciplinare;
 - c. *(per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):* possesso dell'autorizzazione del giudice delegato e relativi estremi (Allegato 2), cui dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall'art. 110, **comma 5**, qualora l'ANAC, sentito il giudice delegato, subordini la partecipazione alla presente gara alla necessità di avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di qualificazione di cui al precedente art. 7. Si precisa inoltre che, nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 110 citato, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati all'art. 7 del presente disciplinare, da parte dell'impresa ausiliaria, deve essere dichiarato come previsto nel modello formulario DGUE o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1 e 2 debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

In caso di consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione utilizzati dal consorzio devono essere rese e

sottoscritte dai consorziati indicati per l'esecuzione del contratto, per i quali il consorzio stesso concorre. Nel caso di avvalimento dei requisiti di qualificazione posseduti da imprese consorziate

non esecutrici, occorre produrre la documentazione richiesta all'art. 7) lett. c) del presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, poteri di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto riportato nel formulario allegato 2. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

3. **(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):**
originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

4. **(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)**
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2, modello DGUE, che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

5. **Garanzia di € 32.400,00=** (euro trentaduemilaquattrocento/00) pari al 2% dell'importo posto a base di gara per il triennio, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, in favore della Casa di Riposo dott. Carlo Fattori, presso la Cassa di Risparmio di Volterra SpA, filiale di Bibbona (LI), Tesoreria della Casa di Riposo Dr. Carlo Fattori di Bibbona.

La fideiussione emessa a **favore della stazione appaltante Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di riposo dott. Carlo Fattori,** può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004, n. 123 ed alle schede tecniche contenute nell'allegato allo stesso Decreto 123/2004.

La garanzia suddetta, prestata mediante fideiussione, dovrà avere efficacia di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta, e deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda, ed essere corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Livorno, ritenendosi altrettanto valida la previsione di cui allo schema di polizza tipo di cui al comma 1 del Decreto 12.03.2004, n. 123 ed alla scheda tecnica contenuta nell'allegato allo stesso Decreto 123/2004.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 93 del D.L.vo n°50/2016 dovrà contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 93.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. Lgs. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o di rete d'impresa o del G.E.I.E.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la garanzia fidejussoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento e sottoscritta dalle medesime.

In caso di cauzione costituita da **bonifico, assegno circolare**, da **versamento** presso la Tesoreria o da **deposito** a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere allegato all'assegno, alla ricevuta del versamento o del bonifico o al documento di deposito.

Le disposizioni relative all'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto non si applicano alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Stampa della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento in favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), del contributo pari ad € **140,00=**, ai sensi dell'art. 1, commi 65, 67 della legge n. 266 del 23.12.2005. Il contributo dovrà essere versato nel rispetto delle indicazioni predisposte dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione del n. 1377 del 21.12.2016, e secondo le istruzioni operative emanate dall'Autorità in vigore dal 01.01.2017 (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni).

A pena di esclusione dalla gara, l'impresa offerente dovrà effettuare il seguente pagamento allegando la corrispondente ricevuta: - € **140,00=** (Euro centoquaranta/00)

7. Attestato di sopralluogo obbligatorio- E' previsto il sopralluogo nei luoghi dove devono eseguirsi i servizi, a pena di esclusione dalla gara. La visita potrà effettuarsi entro il giorno 15.02.2018 su richiesta di appuntamento al n. 0586-671107 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00

alle ore 13,00, dal legale rappresentante o suo delegato con delega valida per un solo concorrente. E' da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più associazioni/imprese, purchè appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. **Terminata la visita sarà rilasciata l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta.**

8. Capitolato speciale d'appalto ed allegati (specifiche tecniche e planimetria), sottoscritti per accettazione dagli stessi soggetti che firmano la documentazione amministrativa e l'offerta;

9. Fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità, od equipollente ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. n. 445/2000, di coloro che sottoscrivono l'offerta e le altre dichiarazioni;

10. Certificazioni di qualità: 1) Certificazione sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001; 2) Certificazione ISO 14001 – Gestione ambientale;

11. Referenza bancaria, in originale rilasciata su carta intestata ed a firma di almeno un istituto bancario (non sostituibile con autocertificazione);

12. PASSOE del concorrente ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti.

8.1.2) Conseguenza in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 8 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali ai sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni di cui al punto 7 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti all'offerta economica sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.

445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Azienda assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Azienda, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'aggiudicazione della gara, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo - la decadenza dall'aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

8.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA QUALITATIVA

Quale documentazione relativa all'**Offerta qualitativa**, da produrre unicamente nella busta "**B - Offerta qualitativa**", è richiesta la seguente documentazione, **a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 9, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, firmata dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta :

- proposta progettuale del servizio redatta in osservanza dei requisiti minimi indicati nel capitolato speciale d'appalto. Il progetto deve recare indicazione di tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.

L'offerta qualitativa non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal concorrente.

A corredo dell'offerta qualitativa, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

8.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta "**C - Offerta economica**", è richiesta la seguente documentazione, **a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 9, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, firmata dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta :

- a) dichiarazione, in carta resa legale con marca da bollo da € 16,00= ogni quattro facciate (*l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere documentata*), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (**allegato 5**), contenente:
 - 1) indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale** rispetto all'importo a base di gara, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più favorevole per l'Azienda;
 - 2) indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico** (o aziendali) non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi nell'offerta economica. Si specifica

che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze);

- 3) indicazione in cifre ed in lettere, dell'importo relativo ai **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi **l'immediata esclusione dalla procedura di gara**

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art 48 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di immediata esclusione, dalla procedura in quanto irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.**

Nel caso che la documentazione di cui al precedente punto a) sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B.: il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo sarà assoggettato alla procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 con ogni onere e aggravio di spese a carico della Ditta inadempiente.

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Art. 9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 15,00 del giorno 21 febbraio 2018 presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi, posta in via delle Mura n. 43 a Bibbona (LI).

In tale occasione si procederà, in seduta pubblica all'apertura della "Busta A – Documentazione amministrativa" ed alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti; successivamente alla individuazione dei concorrenti ammessi si procederà all'apertura della "Busta B - Offerta qualitativa", procedendo al controllo ed alla verifica della relativa documentazione contenuta; alla comunicazione di quanto avvenuto all'ufficio preposto per l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione.

Dopo aver esperito le procedure di cui sopra, la commissione di gara, in seduta riservata, provvederà alla valutazione dei documenti contenuti nella busta B – Documenti qualitativi ed attribuzione del relativo punteggio, ed infine in seduta pubblica all'apertura della "Busta C - contenente l'offerta economica" con l'assegnazione del relativo punteggio e di quello complessivo, all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, ed alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta congrua.

In caso di offerte anormalmente basse il responsabile del procedimento procederà alle verifiche di cui agli artt. 97 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del c. 6 del medesimo art. 97, l'azienda pubblica di servizi si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Quindi la commissione giudicatrice procede alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta congrua, ai fini della successiva approvazione dell'aggiudicazione definitiva da parte degli uffici preposti.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditor il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega in numero di uno ogni impresa.

Si precisa che i lavori di gara potranno proseguire nei giorni successivi a quello fissato per il loro inizio. Ulteriori comunicazioni sulle operazioni di gara saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della stazione appaltante (www.casafattori.it).

ART. 10) - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Azienda procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del d. Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'Azienda può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la seduta pubblica sarà sospesa.

ART. 11) - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB-APPALTO: secondo le modalità indicate all'art. 18 del capitolato.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto, si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12) FINANZIAMENTO: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio dell'Azienda.

ART. 13) PAGAMENTI: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, conformemente alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità.

ART. 14) OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: Dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà invitato, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, a produrre la necessaria documentazione di rito richiesta, a costituire le fideiussioni e le polizze assicurative, di cui al capitolato.

ART. 15) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: all'aggiudicazione definitiva si provvederà con delibera del Consiglio d'Amministrazione. L'aggiudicazione non equivale a contratto.

ART. 16) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA: Tutte le spese, imposte, tasse, diritti, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 17) ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

- Eventuali rettifiche, integrazioni, comunicazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicate sul profilo di committente (sito internet) della stazione appaltante (www.casafattori.it);

- Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno pervenire da parte degli operatori interessati, entro il giorno 15.02.2018 alle ore 13:00 - e-mail info@casafattori.it - tel. 0586-671107.

- Disponibilità degli atti di gara: tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili dal profilo di committente (sito internet) della stazione appaltante (www.casafattori.it);

- Soccorso istruttorio: ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, per l'ammissione alla gara, l'Azienda, prima di escludere i concorrenti, assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- Rimborso spese di pubblicazione: ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del Codice l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (presuntivamente ammontanti ad € 2.500,00).

ART. 18) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti del presente procedimento è disciplinato dagli art. 53 e 76, comma 4, del D.Lgs 50/2016. E' esclusa la notifica ai controinteressati, non ricorrendone i presupposti.

Ai fini della eventuale esclusione del diritto di accesso, l'offerente dovrà inserire, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, una motivata e comprovata dichiarazione con la quale vengano esattamente individuate e specificate le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta stessa, ovvero a giustificazione della medesima, che ai sensi di legge costituiscano segreti tecnici o commerciali.

ART. 19) ALTRE INFORMAZIONI:

- Il termine stabilito per la presentazione delle offerte è perentorio;
- i partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte;
- - il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Azienda, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile;
- - non si darà corso alla busta che non risulti pervenuta entro il termine stabilito, o sulla quale non sia apposta l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;
- - trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- - non sono ammesse, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi dalle presenti prescrizioni;
- - le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale.
- L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);

- L'Azienda si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- L'Azienda ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- L'Azienda ha facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti la stipula del contratto.
- Privacy: tutti i dati dei quali l'Azienda verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03.
- Resta esclusa la possibilità della partecipazione di un soggetto contemporaneamente a titolo individuale e quale componente di un raggruppamento o di un consorzio.
- Qualora nel termine fissato dall'Azienda il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste dell'Azienda, all'inizio del servizio nei termini indicati, o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione fatto salvo comunque il risarcimento dell'eventuale danno.
- L'Azienda dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- L'Azienda effettua le comunicazioni nel rispetto di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016;
- Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente disciplinare e nel capitolato speciale si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
- Per informazioni inerenti alla gara d'appalto rivolgersi alla sig.ra Paola Stefanini tel. 0586-671107.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010 - Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR TOSCANA , sede di Firenze via Ricasoli n. 40, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. Comma 5.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Paola Stefanini – tel. 0586-671107.

Trasmesso alla G.U.C.E. in data 15.01.2018

Bibbona, 15.01.2018

Il Presidente
(f.to dr. Andrea Panetta)